



REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1 - **IOLAVORO** si propone quale momento di incontro domanda e offerta di lavoro rivolgendosi alle aziende di tutti i settori.

ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Art. 2 - **IOLAVORO** è finanziata dal Fondo Sociale Europeo, promossa dalla Regione Piemonte, organizzata dall'Assessorato al Lavoro e Formazione professionale della Regione Piemonte, realizzata dall'Agenzia Piemonte Lavoro in collaborazione con Camera di commercio di Torino, Provincia di Torino, Città di Torino e con la partecipazione del Ministero del Lavoro, Centri per l'Impiego della Provincia Torino e della Regione Valle d'Aosta, Servizi per l'Impiego francesi Pôle-Emploi della Regione Rhône-Alpes, rete Eures.

INFORMAZIONE E CONSENSO Dlgs 196/2003

Art. 3 - L'espositore prende atto che:

- i dati forniti sono necessari per ogni adempimento di contratto e delle norme di legge civili e fiscali;
- il rifiuto a fornirli comporterebbe la mancata stipulazione del contratto da parte della Società;
- la comunicazione dei dati potrà essere fatta anche ad altri soggetti, incaricati e/o contrattualmente collegati all'Agenzia Piemonte Lavoro, per le finalità sopra indicate;
- l'espositore può in ogni momento esercitare i diritti previsti dalla citata legge, tra cui il diritto di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano ai fini d'informazione commerciale o d'invio di materiale pubblicitario o altri fini;
- titolare del trattamento è l'Agenzia Piemonte Lavoro nella persona del Direttore e legale rappresentante della stessa.
- il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici ed i dati sono conservati presso la sede legale dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

Con la firma apposta sulla domanda di ammissione l'espositore manifesta altresì il proprio consenso, ai sensi del Dlgs 196/2003, a che i dati che lo riguardano siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento previste dalla legge.

DOMANDE DI AMMISSIONE

Art. 4 - L'iscrizione alla manifestazione avverrà tramite il portale web www.iolavoro.org e approvata solo a seguito di validazione da parte dell'Agenzia Piemonte Lavoro - L'iscrizione al portale e pagamento della quota di iscrizione di € 220,00, costituiscono presupposto necessario e indispensabile ai fini del perfezionamento del contratto. Non potranno essere ritenute valide le iscrizioni prive dei suddetti presupposti.

All'atto dell'iscrizione al portale web si intendono accettate le disposizioni previste dal regolamento.

Art. 5

L'accettazione delle domande di ammissione e l'assegnazione dello stand sono rimesse all'insindacabile giudizio dell'Agenzia Piemonte Lavoro solo una volta dimostrato il pagamento della quota di iscrizione di 220,00 euro attraverso l'inserimento del codice CRO nel campo obbligatorio entro e non oltre la data di scadenza iscrizioni indicata sul sito.

Nel caso di mancata ammissione ne sarà data comunicazione, senza necessità di motivazione; l'espositore non potrà richiedere all'Agenzia Piemonte Lavoro alcun indennizzo per nessun titolo o causale. L'Agenzia Piemonte Lavoro si riserva comunque la facoltà di modificare le modalità di partecipazione e l'ubicazione del posto assegnato. Ogni modifica non dà diritto all'espositore alla richiesta di risarcimento.

BONUS OCCUPAZIONALE

Art. 6 - Le aziende che dimostreranno l'assunzione di candidati reclutati durante IOLAVORO inviando all'Agenzia Piemonte Lavoro i nominativi dei lavoratori indicando nome, cognome e Codice Fiscale di ogni candidato potranno ricevere un bonus pari a **220,00 euro valido per la partecipazione ad una delle future edizioni di IOLAVORO.**

Nel caso di aziende con sede al di fuori della Regione Piemonte, l'Agenzia Piemonte Lavoro si riserva la facoltà di richiedere l'invio di copia del/i contratto/i.

RINUNCE

Art. 7 - Le rinunce, per qualsiasi motivo, dovranno essere comunicate almeno 10 giorni di calendario prima dell'inizio della manifestazione. Solo in questo caso verrà restituita la quota di iscrizione.

ALLESTIMENTI APERTURA E SMONTAGGI

Art. 8 - Gli espositori potranno allestire i propri stand a partire dal pomeriggio prima della manifestazione dalle 14,30 alle 18,00, salvo modifiche altrimenti comunicate. La manifestazione osserverà il seguente orario: dalle ore 10,00 alle ore 18,00. Gli espositori potranno accedere ai propri stand un'ora prima della prevista apertura al pubblico. Il disallestimento degli stand potrà essere effettuato l'ultimo giorno della manifestazione non prima delle ore 18,00 ed entro le ore 20,00. Prima di tale giorno e orario non sarà consentito iniziare le operazioni di smontaggio.

Art. 9 - Tutti gli spazi assegnati dovranno essere occupati e completamente allestiti entro le ore 20,00 del giorno antecedente l'apertura della manifestazione. Se entro tale scadenza l'espositore non avrà provveduto ad occupare lo spazio assegnato l'Agenzia Piemonte Lavoro si riserverà il diritto di considerare lo stesso rinunciatario.

Art. 10 - Nessun espositore potrà installare nello spazio a lui assegnato arredamenti e/o oggetti tali da privare di luce, arrecare molestia o comunque nuocere ad altro espositore. L'utilizzo di apparecchi scenici per la produzione di fumi all'interno degli stand è strettamente vietata. L'Agenzia Piemonte Lavoro si riserva il diritto di far eliminare e di far modificare, a spese dell'espositore, quelle installazioni che possano tornare di pregiudizio o danno all'aspetto generale della manifestazione, o che siano di incomodo agli altri espositori o al pubblico.

Art. 11 - Le strutture costitutive l'allestimento personalizzato non potranno superare l'altezza di m 3,00 da terra. L'Agenzia Piemonte Lavoro potrà variare detto limite dandone avviso agli espositori. L'allestimento degli spazi adiacenti ai muri perimetrali del padiglione dovrà essere realizzato in modo tale che l'eventuale parete di fondo sia autoportante e disti almeno 20 cm dalla parete del padiglione.

Art. 12 - L'espositore è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare a quanto previsto dal D.L. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. L'espositore, nell'affidamento dei lavori di allestimento e disallestimento, o di qualsiasi altro lavoro all'interno del quartiere fieristico, dovrà ottemperare a quanto segue:

-verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

L'Agenzia Piemonte Lavoro declina ogni responsabilità per qualunque fatto o conseguenza derivante dal mancato rispetto delle citate norme di legge e si riserva diritto di rivalsa, in ogni sede, ove, da eventuali inadempienze, dovessero ad essa derivare danni di qualunque natura.

SORVEGLIANZA

Art. 13 - La custodia e la sorveglianza degli stand durante le fasi di allestimento, l'orario di apertura della manifestazione e le fasi di disallestimento compete ai rispettivi espositori. Si fa obbligo pertanto alle ditte Espositrici di essere presenti nello stand con loro personale, un'ora prima dell'apertura al pubblico della sede espositiva, e di presidiare lo stesso sino alla chiusura serale. Gli organizzatori si riservano il diritto di applicare una penale nel caso in cui si dovesse riscontrare un





mancato presidio dello stand da parte di personale qualificato o l'inizio anticipato delle operazioni di smontaggio dello stesso. L'Agenzia Piemonte Lavoro non risponde degli oggetti o merci lasciate incustodite all'interno dello stand durante le ore di chiusura al pubblico della manifestazione, durante gli allestimenti, lo smontaggio e l'apertura al pubblico.

Art. 14 - L'Agenzia Piemonte Lavoro si riserva il diritto esclusivo della pubblicazione e della distribuzione del catalogo ufficiale della manifestazione. Le indicazioni necessarie per la compilazione del catalogo saranno fornite dall'espositore sotto la sua completa responsabilità. Il catalogo potrà essere stampato direttamente dall'Agenzia Piemonte Lavoro o dato in concessione. L'Agenzia Piemonte Lavoro e/o l'eventuale concessionario e/o la tipografia incaricata della stampa del catalogo non potranno in alcun modo essere tenuti responsabili degli errori e/o omissioni che si verificassero nelle inserzioni sul catalogo stesso.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15 - È assolutamente vietato disegnare, copiare, misurare, fotografare o riprodurre in un modo qualsiasi gli oggetti esposti, salva esplicita autorizzazione scritta dell'espositore interessato. Gli espositori non potranno opporsi a riproduzioni grafiche, fotografiche e cinematografiche del complesso espositivo dei padiglioni e di quanto in esso contenuto.

Art. 16 - L'esercizio della pubblicità, in ogni sua forma, è riservato in via esclusiva all'Agenzia Piemonte Lavoro o a chi per essa delegato. È rigorosamente vietata qualunque forma di pubblicità ad alta voce o con l'impiego di altoparlanti o di altri apparecchi o mezzi sonori, nonché la distribuzione, fuori spazio assegnato, di cataloghi, listini e di materiale pubblicitario di ogni natura.

Art. 17 - Durante la manifestazione è assolutamente vietato richiedere somme di denaro per effettuare colloqui di selezione o registrazione delle candidature nelle banche dati.

Art. 18 - Gli espositori sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del Regolamento, oltre a tutte le altre date dalle Autorità di Pubblica Sicurezza. Qualsiasi infrazione potrà provocare l'esclusione immediata, temporanea o definitiva dell'espositore che abbia contravvenuto alla regola senza che ciò possa dargli diritto a indennità di sorta.

L'Agenzia Piemonte Lavoro potrà disporre come crederà più opportuno degli spazi rimasti liberi per esclusioni dovute a infrazione del Regolamento.

Art. 19 - L'Agenzia Piemonte Lavoro si riserva il diritto di modificare le date e l'orario di apertura e chiusura dei padiglioni, senza che ciò possa dar luogo a qualsiasi pretesa di rimborso o di indennità da parte degli espositori.

Art. 20 - Nel caso in cui la manifestazione, per casi imprevisi o per una ragione di qualsiasi natura, non potesse aver luogo, verrà data immediata comunicazione a tutti coloro che già abbiano presentato domanda di ammissione.

Non potrà essere avanzata nei confronti dell'Agenzia Piemonte Lavoro altra richiesta di alcun genere per nessun titolo o causale.

Nel caso in cui la manifestazione dovesse per qualunque motivo subire un cambiamento di data, un anticipata chiusura o una temporanea sospensione, indipendentemente dalla volontà dell'Agenzia Piemonte Lavoro, nessun indennizzo sarà dovuto agli espositori per nessun titolo o causale.

Art. 21 - L'Agenzia Piemonte Lavoro si riserva di emanare, con immediata efficacia obbligatoria ulteriori norme e disposizioni, dandone preventiva comunicazione scritta.

Art. 22 - Con la firma della domanda di ammissione l'espositore si impegna a prendere visione e a rispettare tutte le norme tecniche relative alla realizzazione degli allestimenti e alla prevenzione incendi, di cui comunque verrà data comunicazione scritta.

L'espositore è altresì tenuto, qualora non dovesse entrare in possesso di dette norme a farne, in tempo utile, esplicita richiesta all'Agenzia Piemonte Lavoro.

Art. 23 - È fatto obbligo a chiunque, durante il periodo di allestimento, gestione e smontaggio dello spazio assegnato di curare l'osservanza di tutte le norme di legge vigenti, in materia di prevenzione incendi, infortuni e igiene del lavoro.

L'Agenzia Piemonte Lavoro, trovandosi nell'impossibilità di controllare che tali norme vengano applicate dagli espositori e dalle loro ditte allestitrici, declina ogni responsabilità per le conseguenze che dovessero derivare dalla violazione delle norme di legge che si dovessero verificare in tale ambito, fatto salvo il diritto di rivalsa qualora, da inadempienze di quanto sopra, dovessero derivare danni all'Agenzia Piemonte Lavoro.

Art. 24 - A tutti gli effetti di legge il Foro di Torino è unico competente per la risoluzione delle eventuali controversie giudiziarie.

DISPOSIZIONI GENERALI AZIENDE MULTILEVEL MARKETING - MLM

La partecipazione delle aziende basate secondo la struttura del Multi Level Marketing, sarà concessa limitatamente ad un unico stand rappresentante il brand della casa madre.

La casa madre dovrà identificare eventuali loro distributori presenti al livello più alto della struttura gerarchica, che potranno presenziare presso un'unica postazione in un'area dedicata al settore MLM.

Non saranno ammesse richieste di partecipazione da parte di singoli imprenditori indipendenti che vogliono rappresentarsi e reclutare nuovi distributori con un proprio stand. La segreteria organizzativa valuterà solo le richieste di partecipazione che rispetteranno tale modalità e esclusivamente dei distributori identificati dalla propria casa madre. Ricordiamo che le società che si occupano di Multilevel Marketing che potranno essere accettate a partecipare sono quelle la cui attività è ammessa dalla legislazione italiana con particolare riferimento alla Legge 173/2005 disciplina della vendita diretta e legge antipiramidale.

